



# Comune di Saint-Christophe Commune de Saint-Christophe

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA  
REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE

---

Servizio Segreteria

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 38 DEL 09/10/2023

**OGGETTO: SCIoglimento dell'Associazione ASILO NIDO SAINT-CHRISTOPHE - QUART - BRISOGNE: ANALISI E DETERMINAZIONE IN MERITO.**

**VISTA** la legge regionale del 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta";

**VISTO** il vigente Statuto comunale;

**RICHIAMATA** la deliberazione n. 177 del 1° dicembre 2022 con la quale la Giunta comunale ha approvato il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici pubblici;

**VISTI** i Decreti del Sindaco n. 2/2021 del 5 maggio 2021 con il quale veniva conferito l'incarico di Segretario del Comune di Saint-Christophe e degli adempimenti connessi all'Arch. Mauro RAVASENGA sino al rinnovo dei Consigli Comunali e n. 9/2022 del 6 dicembre 2022 con il quale venivano conferiti gli incarichi ai responsabili dei servizi fino al 31 dicembre 2023;

**RICHIAMATI:**

- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e [ss.mm.ii.](#);
- gli artt. 42, 48 e 49 del D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05/05/2009 n. 42" e [ss.mm.ii.](#);

**VISTI** i seguenti atti:

- deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 30 dicembre 2022 concernente l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2023/2025 e del documento unico di programmazione semplificato (D.U.P.S.) triennio 2023/2025 e [ss.mm.ii.](#);
- deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 12 gennaio 2023 concernente l'assegnazione delle quote di bilancio ai sensi dell'art. 46, comma 5, della L.R. 7/12/1998 n. 54 ed art. 169 del D.lgs. 267/2000 e [ss.mm.ii.](#);

**VISTO** il regolamento regionale del 3 febbraio 1999, n. 1 "Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta" per le parti ancora in vigore ai sensi della sopraccitata L.R. 19/15;

**RICHIAMATO** l'art. 97 della Costituzione;

**RICHIAMATE** la Legge 241/90 e la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 recante "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.";

**RICHIAMATI** gli artt. 21 e 23 della LR 54/1998;

**VISTO** il vigente Statuto comunale e, in particolare, l'art. 7 e l'art. 10 inerenti alle competenze del Consiglio e della Giunta comunali;

**ATTESA** la competenza della Giunta comunale ad assumere la presente deliberazione;

**RICHIAMATA** la Legge regionale 9 gennaio 1986, n. 3 recante “Nuove norme sugli asili - nido.” (B.U. 22 gennaio 1986, n. 2, 2° S.S. al n. 2 del 20 gennaio 1986) (oggi abrogata dall'art. 47 della L.R. 15 dicembre 1994, n. 77);

**EVIDENZIATO** che la Legge regionale 9 gennaio 1986, n. 3 (oggi abrogata dall'art. 47 della L.R. 15 dicembre 1994, n. 77), in vigore al momento della realizzazione dell'asilo nido, non dispone in merito ad eventuali vincoli in caso di scioglimento dell'Ente gestore o della restituzione del finanziamento alla Regione, piuttosto che del vincolo di mantenimento della destinazione del bene immobile, pertanto gli Enti sembrerebbero liberi nelle loro determinazioni;

**SENTITA** la Regione, Struttura Enti locali, che ha confermato la possibilità, per gli Enti coinvolti, di determinarsi liberamente in merito alla scelta dello scioglimento dell'Associazione e che non esistono vincoli o nulla osta da ricevere da parte della Regione Valle d'Aosta;

**PREMESSO CHE:**

- In data 9 ottobre 1991 si è costituito il Consorzio Asilo Nido tra i Comuni di Saint-Christophe, Quart e Brissogne, avente ad oggetto la realizzazione, il funzionamento e la gestione dell'asilo-nido e di eventuali micro-asili;
- A seguito di deliberazione dell'Assemblea Consorziale del Consorzio Asilo Nido fra i Comuni di Saint-Christophe, Quart e Brissogne n. 2/93 dell'11.8.1993, con cui si approvava il progetto dei lavori di realizzazione di un asilo nido consorziale in loc. Nicolin del Comune di Saint-Christophe, veniva avviato il procedimento di espropriazione per pubblica utilità dei terreni necessari alla realizzazione della struttura;
- conseguentemente alla procedura espropriativa, il Consorzio acquisiva la proprietà del terreno distinto al NCT del Comune di Saint-Christophe, Fg. 34 mapp. 597, sul quale veniva realizzata la struttura dell'Asilo nido consortile;

**ATTESO** che, per quanto riguarda il caso di specie, per la gestione si è quindi costituito un Consorzio Asilo Nido tra i Comuni di Saint-Christophe, Quart e Brissogne, mentre tutta la realizzazione, a partire dall'esproprio, incarichi progettuali, appalto, realizzazione, acquisto degli arredi, ecc. tutte le spese sono state interamente sostenute dalla Regione Valle d'Aosta;

**RICHIAMATO** l'art. 120 “*Revisione dei Consorzi e delle altre forme associative*” della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante “*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta.*”;

**PRESO ATTO** che con la deliberazione del Consiglio del Consorzio Asilo Nido n. 5 del 21 febbraio 2007, in applicazione dell'art. 120 L.R. 54 del 1998 e s.m.i., il Consorzio Asilo Nido tra i Comuni di Saint-Christophe, Quart e Brissogne veniva trasformato in “Associazione Asilo Nido Saint-Christophe- Quart-Brissogne (CF. 910244460078)”, al quale veniva conferito il patrimonio immobiliare del Consorzio, con durata al 31.12.2050, con l'approvazione dello Statuto e dell'Accordo;

**DATO ATTO** che catastalmente la proprietà dell'immobile distinto al NCT del Comune di Saint-Christophe, Fg. 34 mapp. 597, intesta ancora al Consorzio;

**EVIDENZIATO** che la struttura è stata realizzata a seguito di Concessione edilizia n. 71/95 del 01.12.1995 ed ha ottenuto l'Agibilità del 01.08.1999, pertanto non si applica il d.lgs 42/2004 poiché il bene ha meno di 70 anni;

**DATO ATTO** che, successivamente, interveniva la L.R. n.11 del 19.5.2006, così come modificata dalla L.R. n. 23 del 22.12.2017, ai sensi della quale (art. 2) il sistema dei servizi per la prima infanzia è assicurato dalla Regione e dai Comuni informa associata per il tramite delle Unités des Communes valdotaines;

**DATO ATTO** che, in applicazione della predetta disposizione, l'Associazione Asilo Nido Saint-Christophe, Quart, Brissogne, ha provveduto a mettere a disposizione dell'Unité Mont-Emilius l'immobile adibito ad asilo nido, di proprietà dell'Associazione tra Comuni, per consentire l'esercizio della gestione del servizio approvando la deliberazione del Consiglio dell'Associazione n. 1 del 23/02/2018 con cui il Consiglio

dell'Associazione ha stabilito di procedere alla stipulazione di un contratto di comodato d'uso gratuito a favore dell'Unité des Communes Valdôtaines Mont Emilius, avente ad oggetto il locale di proprietà dell'associazione sito in Località Nicolin n. 82;

#### **CONSIDERATO CHE**

- alla luce del passaggio della gestione degli Asili nido all'Unité, in forza delle disposizioni normative citate, è venuto meno lo scopo per il quale era stata costituita l'Associazione Asilo Nido Saint-Christophe, Quart e Brissogne;
- le finalità dell'Associazione, previste all'art. 7 dello Statuto, ovvero quella di provvedere all'organizzazione, funzionamento e gestione degli asili nido ai sensi dell'art. 4 L.R. 19 maggio 2006 n.11 è venuta meno a seguito delle modifiche apportate alla L.R. 11/2006 dalla L.R. 23 del 22.12.1017;
- la proprietà della struttura in forma associata comporta, per le amministrazioni comunali, una serie di criticità correlate alla necessità di eseguire attività di manutenzione ordinaria e straordinaria alla struttura medesima, al fine di rendere adeguati gli impianti alle norme di sicurezza e di mantenere la struttura in esercizio;
- la Convenzione e lo Statuto dell'Associazione dispongono, per le amministrazioni, l'obbligo di sostenere le spese non coperte dall'Amministrazione Regionale, anche mediante anticipazioni;
- ai sensi dell'art. 2 della Convenzione, l'Associazione potrà essere sciolta per mutuo consenso dei Comuni sottoscrittori;
- la stessa disposizione è contenuta all'art. 4 comma 1 dello Statuto dell'Associazione;
- a mente dell'art. 3 della Convenzione, ogni amministrazione ha la facoltà di recedere dall'Associazione, mediante preavviso di sei mesi, e il recesso avverrà a chiusura dell'esercizio finanziario senza alcun indennizzo;
- la medesima disposizione è contenuta all'art. 4 comma 2 dello Statuto;

**PRESO ATTO** che l'art. 3 rubricato "Recesso" della Convenzione e l'art. 4 rubricato "Durata-Recesso-Scioglimento" dello Statuto non dispongono nulla relativamente alla devoluzione dei beni, lasciando, quindi, libere le Amministrazioni interessate nella scelta della soluzione che ritengono più corretta e funzionale;

**RICHIAMATO** l'art. 19 rubricato (Accordi tra pubbliche amministrazioni) della Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 recante "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi." che recita:

1. Al fine di rendere più semplice e rapido il procedimento amministrativo, l'Amministrazione ricerca intese con le altre pubbliche amministrazioni, da formalizzarsi a mezzo di accordi che disciplinano lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune o la reciproca messa a disposizione di dati ai sensi degli articoli 50 e 58 del d.lgs. 82/2005.
2. Per gli accordi di cui al comma 1 si osservano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3 e 5.
- 2bis. Gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, con firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi.
3. Fatto salvo quanto previsto dalle normative di settore, i testi degli accordi di cui al presente articolo sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.

**RICHIAMATO** il parere della Corte dei Conti, sez. Regionale Basilicata, deliberazione n. 15/2023, che si esprime sulla la questione della possibilità di cedere un bene immobile (della P.A.) a terzi gratuitamente per la realizzazione di fini che interessano la collettività, in sintesi esprime quanto segue: ... il primo aspetto che la sezione mette in evidenza è la totale assenza nell'ordinamento di norme giuridiche e quindi la possibilità per la P.A. "di attribuire, a titolo gratuito, un diritto reale su un bene facente parte del patrimonio immobiliare del Comune in favore di altro soggetto pubblico", la donazione modale (cfr. anche la Sez. Contr. Basilicata, deliberazione n. 59/2022/PAR), non trova espressa codificazione nell'ordinamento giuspubblicistico, ove non è dato rinvenire norme specifiche che prevedano una capacità degli Enti pubblici di adottare atti di liberalità in favore di altri soggetti, pubblici o privati, né, in verità, che prevedano divieti". In merito agli atti di liberalità/P.A., la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale, "pur in mancanza di una norma che preveda l'incapacità di cedere a titolo gratuito diritti reali su beni pubblici da parte di tutti gli Enti, tali cessioni non possono, in ogni caso, integrare una mera liberalità, ma devono sempre perseguire un interesse pubblico: "Gli enti pubblici per i loro fini istituzionali sono incapaci di porre in essere atti di donazione e di liberalità che non costituiscono mezzi per l'attuazione di detti fini" (cfr., Cass.

Civ. 7 dicembre 1970, n. 2589)”. La decisione di “liberarsi” gratuitamente del proprio patrimonio implica una attenta valutazione/considerazione che riguarda, appunto, “la scelta gestionale ritenuta in concreto più idonea a perseguire la migliore e corretta gestione del proprio patrimonio ed il soddisfacimento dell’interesse pubblico, anche in relazione alla necessità di dare attuazione al principio di sussidiarietà costituzionalmente previsto (cfr., art. 118 Cost.)”. Si impone, quindi, una rigorosa valutazione in concreto (ed in casi eccezionali) della sussistenza delle condizioni legittimanti circa la cessione gratuita di un bene immobile, sulla base di una necessaria ed esaustiva motivazione in merito all’idoneità della donazione modale per il raggiungimento di uno specifico fine dall’ente locale e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità sotto il profilo economico, oltre alla verifica del raggiungimento dell’interesse pubblico perseguito dal comune nell’ambito dei propri fini istituzionali (fini istituzionali del comune e non dell’Ente pubblico o privato cui viene ceduto il bene) – conf. Sez. reg. controllo Piemonte n. 409/2013” (così, Sez. Contr. Lombardia n. 164/2019/PAR citata)”. Una attribuzione patrimoniale, gratuita, potrebbe essere giustificata solo se realmente finalizzata allo svolgimento:

- di servizi pubblici;
- di interesse per la collettività insediata sul territorio.

Nel caso di attribuzione a titolo gratuito, poiché non emerge con immediatezza il collegamento tra l’atto traslativo (o comunque attributivo del diritto) ed i fini istituzionali dell’ente, “sarà onere del cedente evidenziare le ragioni sottese all’atto di disposizione nonché la finalità che con l’atto medesimo intende soddisfare” (cfr., Sez. Contr. Puglia n. 165/PAR/2014)”.

In assenza, quindi, di una chiara indicazione normativa, il parere della sezione è nel senso della necessità – prima di adottare la scelta -, di un prudente apprezzamento da parte dei responsabili dell’ente locale per assicurare, in ogni caso, una decisione che risulti la migliore per perseguire la corretta gestione del patrimonio “nel rispetto del regime giuridico connesso alla natura dei beni (diverso se appartenenti al demanio, al patrimonio disponibile o indisponibile) e del soddisfacimento dell’interesse pubblico, anche in relazione alla necessità di dare attuazione al principio di sussidiarietà costituzionalmente previsto (cfr., art. 118 Cost.)”. La scelta, in definitiva, di cedere gratuitamente il proprio patrimonio dovrà essere sorretta da attentissima motivazione che illumini sulle ragioni ed i fini da perseguire. Anche sotto il profilo “della sicurezza e della legalità, sì da escludere ogni timore di negligente e non consentito depauperamento”.

**ATTESO** che la Legge regionale 23 novembre 1994, n. 68 recante “Alienazione di beni immobili di proprietà regionale a favore dei Comuni.” Dispone solo l’alienazione da Regione a favore degli Enti locali, ma non tra Enti locali;

**VISTO** il dlgs 267/2000, Testo unico degli Enti Locali (cd TUEL) che alla Parte II “ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE”, TITOLO VIII “ENTI LOCALI DEFICITARI O DISSESTATI”, Capo III “Attività dell’organo straordinario di liquidazione” dispone le regole per la liquidazione degli EELL deficitari o dissestati prevedendo la nomina di un liquidatore;

**DATO ATTO** che l’immobile destinato ad asilo nido rientra tra i beni patrimoniali indisponibili dell’Associazione e che con la sua devoluzione al patrimonio di uno dei comuni interessati non ne cambia la classificazione mantenendo la destinazione a fini istituzionali pubblici;

**ATTESO** quindi che in assenza di disposizioni normative specifiche gli Enti debbano regolarsi secondo i criteri di economicità, efficacia, efficienza, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, ai sensi dell’art. 1 (Principi generali dell’attività amministrativa), comma 1 della legge 241/90, oltre che di funzionalità e di territorialità;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio dell’Associazione asilo nido di Saint-Christophe/Quart/Brissogne n. 10 del 20 ottobre 2022 avente ad oggetto “ANALISI E VALUTAZIONI IN MERITO ALL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE ASILO NIDO SAINT-CHRISTOPHE, QUART E BRISSOGNE CON RELATIVA ASSEGNAZIONE DEI BENI: DETERMINAZIONE IN MERITO.”;

**RICHIAMATE** le comunicazioni ai Consigli comunali avvenute con:

- Deliberazione del Comune di Saint-Christophe n. 39 del 12 settembre 2022;
- Deliberazione del Comune di Quart n. 45 del 12 settembre 2022;
- Deliberazione del Comune di Brissogne n. 47 del 28 settembre 2022;

**PRESO ATTO** che l'Associazione è proprietaria:

- bene immobiliare costituito dal fabbricato sede dell'Asilo distinto al catasto al Fg. 34 mappale 597;
- beni mobili in esso contenuti;
- patrimonio monetario, alla data del 25.10.2023, distinto come segue:
  - o fondo cassa € 276.868,51;
  - o crediti inesigibili € 8.461,70;
  - o credito in corso di rateazione € 1.750,00;

**ATTESO** che verrà chiesta all'avv. Paola Roulet, la verifica dell'esigibilità dei debiti per verificare se gli stessi siano da elidere dal bilancio dell'Associazione;

**VISTE** le note dell'Unité, a firma dell'arch. Stefano Thedy prot. n. 9162 del 5 luglio 2023, prot. n. 10748 del 10 agosto 2023, nelle quali indica la necessità di eseguire:

- verifica di vulnerabilità sismica finalizzata a supportare compiutamente le decisioni relative alla definizione degli investimenti da dedicare al miglioramento delle caratteristiche funzionali della struttura;
- prevedere la sostituzione della centralina antincendio ed i relativi rilevatori di fumo anche in funzione del rinnovo del Certificato di prevenzione incendi che scadrà il 27.06.2024;
- eventuali interventi di efficientamento energetico utili a contenere i costi di gestione;

### **VALUTATO ALTRESÌ CHE**

Nella logica dei risparmi di spesa degli enti pubblici, il mantenimento dell'associazione, comporta la duplicazione dei costi per gli enti e difficoltà gestionali;

La circostanza che la proprietà della struttura sia attribuita all'ente strumentale determina difficoltà nell'ottenimento di finanziamenti e contributi, finalizzati alla realizzazione di attività di manutenzione straordinaria e di adeguamento della struttura stessa;

L'immobile è utilizzato per la gestione del servizio dall'Unité des Communes Monte Emilius per la gestione dell'asilo nido interlocutore, ma anche l'Unité non gestisce in via diretta la struttura, bensì mediante soggetti selezionati con procedure di gara;

La soluzione più idonea al perseguimento degli interessi degli enti sarebbe quella di sciogliere l'Associazione, con conseguente risparmio di spesa;

È altresì fondamentale, sotto il profilo della devoluzione del patrimonio, mobiliare ed immobiliare, attribuire al Comune di Saint-Christophe la titolarità dell'intero immobile e dei mobili, che si trovano nel territorio del Comune medesimo, con specifico vincolo di destinazione della struttura stessa ad asilo nido, sino alla necessità del mantenimento dell'asilo;

Al medesimo modo si attribuisce al Comune di Saint-Christophe il patrimonio "monetario" residuo, al netto delle somme inesigibili/perente, con specifico vincolo di destinazione agli investimenti e manutenzioni della struttura stessa destinata ad asilo nido, sino alla necessità del mantenimento dell'asilo;

La struttura adibita ad asilo nido ha, infatti, natura di bene iscrivibile al patrimonio indisponibile dell'Ente territoriale in cui si trova;

**PRESO ATTO** che i Sindaci dei Comuni interessati, anche nel corso delle riunioni intercorse, hanno unanimemente ritenuto che la soluzione di procedere allo scioglimento dell'Associazione, con devoluzione del patrimonio mobiliare, immobiliare e "monetario" al Comune di Saint-Christophe, nel cui territorio è collocata la struttura, con assunzione dell'onere, da parte dello stesso, di mantenere la destinazione d'uso e procedere alle attività di manutenzione straordinaria/investimenti della struttura, da concedere in comodato all'Unité des Communes Mont Emilius per proseguire l'espletamento delle attività di asilo nido;

**PRESO ATTO** che i Sindaci interessati convengono sulla scelta di proporre ai rispettivi Consigli comunali di devolvere il bene immobile al Comune di Saint-Christophe perché rende più funzionali le operazioni di gestione dell'immobile, che, va detto, mantiene un vincolo di destinazione pubblica relativamente al suo utilizzo come asilo nido, sino alla necessità del mantenimento dell'asilo (ed anche le somme monetarie trasferire manterranno una destinazione vincolata) oltre al fatto che il fabbricato insiste sul territorio del Comune di Saint-Christophe, inoltre si evidenzia, sin da subito, che, con la revisione della convenzione di gestione (che dovrà essere sottoscritta tra il Comune di Saint-Christophe e l'Unité), i costi di gestione, delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, delle innovazioni o adeguamenti normativi della struttura saranno posti in capo all'Unité e suddivisi, secondo il regolamento di quest'ultima, tra tutti gli Enti che ne fanno parte;

**PRESO ATTO** che non vi sono più costi di ammortamento relativi agli investimenti;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio dell'Associazione asilo nido Saint-Christophe – Quart - Brissogne n. 8 del 26 ottobre 2023 avente ad oggetto: “VALUTAZIONE DI PROCEDERE ALLO SCIoglimento DELL’ASSOCIAZIONE ASILO NIDO SAINT-CHRISTOPHE – QUART - BRISOGNE: DETERMINAZIONI IN MERITO”;

**PRESO ATTO** della competenza dei Consigli comunali in merito alla costituzione di forme associative tra comuni e le relative vicende modificative ed estintive;

**RICHIAMATE** le seguenti deliberazioni dei Consigli comunali di Brissogne e di Quart:

- Deliberazione del Comune di Quart n. 42 del 30 novembre 2023;
- Deliberazione del Comune di Brissogne n. 46 del 29 novembre 2023;

nelle quali i CC si esprimono favorevolmente allo scioglimento dell'Associazione e decidono di devolvere i beni della stessa al Comune di Saint-Christophe con vincolo di destinazione, sino alla necessità del mantenimento dell'asilo;

**ATTESA** la necessità che il Consiglio comunale di Saint-Christophe si esprima in merito allo scioglimento dell'Associazione Asilo nido ed alla devoluzione dei beni della stessa al Comune di Saint-Christophe con vincolo di destinazione, sino alla necessità del mantenimento dell'asilo;

**DATO ATTO** della destinazione pubblica dei beni che hanno un vincolo di destinazione ad Asilo nido, sino alla necessità del mantenimento dell'asilo, la cui gestione, per il tramite dell'Unité, rientra negli scopi istituzionali degli Enti pubblici;

#### **Voltura catastale**

**DATO ATTO** che, come detto sopra, catastalmente la proprietà dell'immobile distinto al NCT del Comune di Saint-Christophe, Fg. 34 mapp. 597, intesta ancora al Consorzio;

**VERIFICATO**, da parte dell'ufficio tecnico comunale del Comune di Saint-Christophe, che non è necessario effettuare la voltura catastale per il passaggio dell'intestazione catastale dal Consorzio Asilo Nido tra i Comuni di Saint-Christophe, Quart e Brissogne trasformato in “Associazione Asilo Nido Saint-Christophe- Quart- Brissogne (CF. 910244460078)”, al quale è stato conferito il patrimonio immobiliare del Consorzio, avvenuta con la deliberazione del Consiglio del Consorzio Asilo Nido n. 5 del 21 febbraio 2007, in applicazione dell'art. 120 L.R. 54 del 1998 e s.m.i., in quanto il Codice fiscale è rimasto invariato;

#### **Liquidatore**

**PRESO ATTO** della complessità relativa allo scioglimento ed agli adempimenti contabili ad esso necessari (IVA, registri IVA, valutazione sull'autofatturazione, chiusure contabili ecc.), si ritiene opportuno nominare un liquidatore che possa verificare la correttezza di tutti i passaggi amministrativi e contabili, rappresentando, al contempo una garanzia di parità di trattamento tra gli Enti che fanno parte dell'Associazione, in quanto quest'ultima non ha un proprio segretario, ma, ai sensi dell'art. 19, comma 1 dello Statuto, le funzioni di Segretario sono affidate al Segretario del Comune in cui l'Associazione ha sede legale;

**VISTO** il preventivo pervenuto in data 2 ottobre 2023 ed assunto agli atti dell'Associazione Asilo Nido Saint-Christophe – Quart – Brissogne al prot. n. 201 del dott. Commercialista Cuaz Andrea con sede in Saint-Christophe;

**PRESO ATTO** che, dopo le deliberazioni dei Consigli comunali degli Enti interessati, il Segretario dell'Associazione provvederà ad affidare al dott. Commercialista Cuaz Andrea con sede in Saint-Christophe l'incarico di LIQUIDATORE dell'Associazione asilo nido di Saint-Christophe/Quart/Brissogne;

**RITENUTO** di dare ampio mandato al LIQUIDATORE relativamente a tutti gli atti necessari allo scioglimento, tra cui la sottoscrizione dell'atto notarile di devoluzione del bene immobile al Comune di Saint-Christophe ed il trasferimento delle somme monetarie residuali dopo il bilancio finale;

**DATO ATTO** che la devoluzione dei beni non può avvenire in presenza di perdite o debiti dell'Ente;

**Valutazione ai soli fini fiscali del bene immobile**

**DATO ATTO** che dal Conto del patrimonio risulta che il valore catastale del bene immobile è fissato in € 1.151.233,44;

**Atto notarile e passaggio di proprietà bene immobile**

**PRESO ATTO** della necessità di concludere l'iter amministrativo con la necessità di trasferire la proprietà del bene, censito al catasto al Fg. 34 mappale 597, dall'Associazione Asilo nido al Comune di Saint-Christophe, con trascrizione dell'atto e voltura e successiva variazione catastale dell'intestazione;

**VISTA** la complessità dell'intervento e dei contenuti dell'atto notarile, e rilevato che gli uffici non dispongono delle necessarie competenze in materia si ritiene indispensabile incaricare un notaio per il rogito;

**VISTO** il preventivo del notaio MARZANI Antonio con sede in Aosta ammontante ad € 49.825,00;

**DI PRENDERE ATTO** che, dopo le deliberazioni dei Consigli comunali degli Enti interessati, il Segretario ed il Liquidatore affideranno l'incarico per il rogito dell'atto notarile al notaio MARZANI Antonio con sede in Aosta;

**ATTESO** che verrà richiesta, dopo l'affidamento dell'incarico, al notaio una Bozza di atto notarile da stipulare tra l'Associazione Asilo nido e il Comune di Saint-Christophe per la devoluzione del bene, senza corrispettivo in denaro, censito al catasto al Fg. 34 mappale 597;

**PRESO ATTO** che all'atto parteciperà il Liquidatore, in rappresentanza dell'Associazione, designato con la presente deliberazione ed il rappresentante del Comune di Saint-Christophe;

**DATO ATTO** che la devoluzione dei beni dell'Associazione al Comune di Saint-Christophe avverrà senza corresponsione di denaro;

**DATO ATTO** che, ai soli fini fiscali, al bene viene assegnato il valore di € 1.151.233,44, desumibile dal conto del patrimonio dell'Ente;

**PRESO ATTO** che nell'atto i Comuni di Brissogne e Quart devolvono i beni immobili, mobili e monetari, questi ultimi vincolati all'utilizzo sull'asilo, al Comune di Saint-Christophe;

**Convenzione per la gestione e comodato d'uso all'Unité**

**DATO ATTO** che lo scioglimento dell'Associazione avrà efficacia a partire dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio dell'Associazione che darà atto dell'avvenuto scioglimento e dell'avvenuta devoluzione dei beni mobili, immobili e monetari al Comune di Saint-Christophe;

**PRESO ATTO** nel 2018 tra L'Associazione Asilo Nido Saint-Christophe – Quart – Brissogne e l'Unité des Communes Valdôtaines Mont Emilius, è stata sottoscritta una Convenzione per la cessione in comodato d'uso gratuito a favore dell'Unité des Communes valdotaines Mont Emilius dell'edificio denominato asilo nido ubicato nel Comune di Saint-Christophe;

**ATTESO** che, dal momento dell'efficacia dello scioglimento dell'Associazione, tale comodato d'uso non sarà più efficace, perché una delle due parti che lo ha sottoscritto, non esisterà più;

**RITENUTO**, pertanto, necessario approvare un nuovo accordo di comodato d'uso tra il Comune di Saint-Christophe, subentrante all'Associazione, e l'Unité;

**PRESO ATTO** che all'art. 3 – OBBLIGHI DEL COMODATARIO, del Comodato, è stabilito quanto segue:  
*“Il Comodatario sosterrà inoltre gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria.*

*Le migliorie e le addizioni edili o impiantistiche che il Comodatario intendesse realizzare per Suo esclusivo interesse dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comodante e non potranno dar luogo né a rimborso e/o risarcimento, né a diritto di ripristino da parte del Comodante stesso”;*

**PRESO ATTO** che all’art. 5 –MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, del Comodato, è stabilito quanto segue:

*“Le spese di manutenzione sia ordinaria che straordinaria saranno a carico del Comodatario”;*

**DATO ATTO** che, su richiesta dell’Unité, una volta che il bene sarà di proprietà del Comune di Saint-Christophe, verranno fatte le valutazioni in merito alle richieste dell’Unité, queste ultime costituiscono innovazioni e vanno oltre la manutenzione ordinaria e straordinaria disciplinata dal comodato d’uso, pertanto si rende necessario l’integrazione il comodato con un articolo che ne regoli espressamente le modalità di gestione;

**DATO ATTO** che, in ogni caso, dall’efficacia dello scioglimento sino all’approvazione del nuovo comodato d’uso è necessario stabilire che il Comune di Saint-Christophe subentrerà, in tutto e per tutto, negli obblighi stabiliti nel detto comodato in vece dell’Associazione sciolta;

#### **Attività nelle more**

**DATO ATTO** che, comunque, dopo l’intervenuta efficacia dello scioglimento dell’Associazione, nelle more dell’approvazione del nuovo accordo di comodato d’uso tra il Comune di Saint-Christophe, subentrante all’Associazione, e l’Unité, il Comune di Saint-Christophe subentrerà in tutti i compiti che erano in capo all’Associazione, che eventuali adempimenti in sospeso, pagamenti, ecc. che potessero essere addebitabili all’Associazione, dopo lo scioglimento saranno automaticamente applicabili al Comune di Saint-Christophe, per i quali utilizzerà le somme vincolate trasferite dall’Associazione stessa;

**DATO ATTO** che, prima dell’approvazione della deliberazione che prende atto delle determinazioni degli Enti interessati, si provvederà alle variazioni di bilancio per poter affidare gli incarichi al Liquidatore ed al Notaio;

**VISTO** il parere in merito alla regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49-bis, comma 2 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante *“Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”*, nonché ai sensi dell’art. 19-ter, comma 4 dello Statuto comunale reso dal Segretario;

**VISTO** l’attestazione di non rilevanza contabile resa dal Responsabile dell’Ufficio finanziario e contabile ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera B) del regolamento di contabilità;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Segretario in ordine alla legittimità, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 recante *“Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d’Aosta”* e dell’art. 49bis, comma 1 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante *“Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”*;

**PROCEDUTOSI** con votazione palese espressa mediante alzata di mano, si ottengono i seguenti risultati:

<b>Consiglieri presenti</b>	n.
<b>Consiglieri votanti</b>	n.
<b>VOTI favorevoli</b>	n.
<b>VOTI contrari:</b>	n
<b>ASTENUTI:</b>	n

**VISTO** l’esito della votazione;

### **DELIBERA**

**DI APPROVARE** le premesse del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;



**DI ESPRIMERE** parere favorevole alla valutazione di procedere allo scioglimento dell'Associazione, ai sensi dell'art. 2 della Convenzione, che consente la possibilità di procedere allo scioglimento dell'associazione per mutuo consenso dei sottoscrittori;

**DI DARE ATTO** che con le seguenti deliberazioni dei Consigli comunali di Brissogne e di Quart:

- Deliberazione del Comune di Quart n. 42 del 30 novembre 2023;
- Deliberazione del Comune di Brissogne n. 46 del 29 novembre 2023;

si sono espressi favorevolmente allo scioglimento dell'Associazione e decidono di devolvere i beni della stessa al Comune di Saint-Christophe con vincolo di destinazione, sino alla necessità del mantenimento dell'asilo;

**DI DARE ATTO** della destinazione pubblica dei beni che hanno un vincolo di destinazione ad Asilo nido la cui gestione, per il tramite dell'Unité, rientra negli scopi istituzionali degli Enti pubblici, naturalmente sino alla necessità del mantenimento dell'asilo;

**DI PRENDERE ATTO** che verrà chiesta all'avv. Paola Rouillet, la verifica dell'esigibilità dei debiti per verificare se gli stessi siano da elidere dal bilancio dell'Associazione;

**DI PRENDERE ATTO** della nota dell'Unité, a firma dell'arch. Stefano Thedy, nella quale indica la necessità di eseguire:

- verifica di vulnerabilità sismica finalizzata a supportare compiutamente le decisioni relative alla definizione degli investimenti da dedicare al miglioramento delle caratteristiche funzionali della struttura;
- prevedere la sostituzione della centralina antincendio ed i relativi rilevatori di fumo anche in funzione del rinnovo del Certificato di prevenzione incendi che scadrà il 27.06.2024;
- eventuali interventi di efficientamento energetico utili a contenere i costi di gestione;

#### **DI PRENDERE ATTO CHE**

Nella logica dei risparmi di spesa degli enti pubblici, il mantenimento dell'associazione, comporta la duplicazione dei costi per gli enti e difficoltà gestionali;

La circostanza che la proprietà della struttura sia attribuita all'ente strumentale determina difficoltà nell'ottenimento di finanziamenti e contributi, finalizzati alla realizzazione di attività di manutenzione straordinaria e di adeguamento della struttura stessa;

L'immobile è utilizzato per la gestione del servizio dall'Unité des Communes Monte Emilius per la gestione dell'asilo nido interlocutore, ma anche l'Unité non gestisce in via diretta la struttura, bensì mediante soggetti selezionati con procedure di gara;

La soluzione più idonea al perseguimento degli interessi degli enti sarebbe quella di sciogliere l'Associazione, con conseguente risparmio di spesa;

È altresì fondamentale, sotto il profilo della devoluzione del patrimonio, mobiliare ed immobiliare, attribuire al Comune di Saint-Christophe la titolarità dell'intero immobile e dei mobili, che si trovano nel territorio del Comune medesimo, con specifico vincolo di destinazione della struttura stessa ad asilo nido, sino alla necessità del mantenimento dell'asilo;

Al medesimo modo si attribuisce al Comune di Saint-Christophe il patrimonio "monetario" residuo ammontante, al netto delle somme inesigibili/perente, con specifico vincolo di destinazione agli investimenti e manutenzioni della struttura stessa destinata ad asilo nido, sino alla necessità del mantenimento dell'asilo;

La struttura adibita ad asilo nido ha, infatti, natura di bene iscrivibile al patrimonio indisponibile dell'Ente territoriale in cui si trova;

**DI DARE ATTO** che i Sindaci interessati convengono sulla scelta di proporre ai rispettivi Consigli comunali di devolvere il bene immobile al Comune di Saint-Christophe perché rende più funzionali le operazioni di gestione dell'immobile, che, va detto, mantiene un vincolo di destinazione pubblica relativamente al suo utilizzo come asilo nido, sino alla necessità del mantenimento dell'asilo (ed anche le somme monetarie trasferire manterranno una destinazione vincolata) oltre al fatto che il fabbricato insiste sul territorio del Comune di Saint-Christophe, inoltre si evidenzia, sin da subito, che, con la revisione della convenzione di gestione (che dovrà essere sottoscritta tra il Comune di Saint-Christophe e l'Unité), i costi di gestione, delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, delle innovazioni o adeguamenti normativi della struttura saranno

posti in capo all'Unité e suddivisi, secondo il regolamento di quest'ultima, tra tutti gli Enti che ne fanno parte;

**DI DARE ATTO** della competenza dei Consigli comunali in merito alla costituzione di forme associative tra comuni e le relative vicende modificative ed estintive;

**DI ACCETTARE** la devoluzione del patrimonio immobiliare e "monetario" dell'Associazione al Comune di Saint-Christophe, nel cui territorio è collocata la struttura, con assunzione dell'onere, da parte dello stesso, di mantenere la destinazione d'uso, sino alla necessità del mantenimento dell'asilo, da concedere in comodato all'Unité des Communes Mont Emilius per l'espletamento delle attività di asilo nido e procedere, secondo la convenzione che verrà approvata successivamente, alle attività di manutenzione straordinaria/investimenti della struttura;

**DI STABILIRE** che successivamente alla registrazione dell'atto notarile il Comune effettuerà la variazione dell'inventario del patrimonio per iscriverlo tra i beni indisponibili dell'Ente;

**DI STABILIRE** che successivamente alla presa d'atto, da parte del Consiglio comunale, dell'avvenuta efficacia dello scioglimento dell'associazione verrà effettuata adeguata variazione di bilancio per prevedere un capitolo vincolato e introitare le somme trasferire dall'Associazione stessa;

**DI AUTORIZZARE** il Sindaco, il Segretario ed il Liquidatore ad effettuare tutte le attività necessarie al perfezionamento dello scioglimento dell'Associazione nei termini predetti, con espressa autorizzazione a stipulare gli atti necessari alla devoluzione del patrimonio;

**DI DARE ATTO** che, successivamente alle deliberazioni dei Consigli comunali dei Comuni interessati, l'Associazione asilo nido provvederà in ordine a:

1. prendere atto della volontà dei Consigli in merito allo scioglimento;
2. approvare la bozza di atto notarile;
3. Trasferire la proprietà immobiliare con atto notarile;
4. approvare il bilancio finale dell'associazione;
5. Incaricare il tesoriere a trasferire le somme/il fondo cassa al Comune di Saint-Christophe;
6. Sciogliere l'Associazione a partire dall'esecutività della deliberazione che prende atto dell'efficacia dello scioglimento;

#### **Voltura catastale**

**DI DARE ATTO** che, come detto sopra, catastalmente la proprietà dell'immobile distinto al NCT del Comune di Saint-Christophe, Fg. 34 mapp. 597, intesta ancora al Consorzio;

**DI PRENDERE ATTO** che, a seguito della verifica da parte dell'ufficio tecnico comunale del Comune di Saint-Christophe, non è necessario effettuare la voltura catastale per il passaggio dell'intestazione catastale dal Consorzio Asilo Nido tra i Comuni di Saint-Christophe, Quart e Brissogne trasformato in "Associazione Asilo Nido Saint-Christophe- Quart- Brissogne (CF. 910244460078)", al quale è stato conferito il patrimonio immobiliare del Consorzio, avvenuta con la deliberazione del Consiglio del Consorzio Asilo Nido n. 5 del 21 febbraio 2007, in applicazione dell'art. 120 L.R. 54 del 1998 e s.m.i., in quanto il Codice fiscale è rimasto invariato;

#### **Liquidatore**

**DI PRENDERE ATTO** della complessità relativa allo scioglimento ed agli adempimenti contabili ad esso necessari (IVA, registri IVA, valutazione sull'autofatturazione, chiusure contabili ecc.), si ritiene opportuno nominare un liquidatore che possa verificare la correttezza di tutti i passaggi amministrativi e contabili, rappresentando, al contempo una garanzia di parità di trattamento tra gli Enti che fanno parte dell'Associazione, in quanto quest'ultima non ha un proprio segretario, ma, ai sensi dell'art. 19, comma 1 dello Statuto, le funzioni di Segretario sono affidate al Segretario del Comune in cui l'Associazione ha sede legale;

**DI PRENDERE ATTO** del preventivo pervenuto in data 2 ottobre 2023 ed assunto agli atti dell'Associazione Asilo Nido Saint-Christophe – Quart – Brissogne al prot. n. 201 del dott. Commercialista Cuaz Andrea con sede in Saint-Christophe;

**DI INCARICARE**, dopo le deliberazioni dei Consigli comunali degli Enti interessati, il Segretario di affidare al dott. Commercialista Cuaz Andrea con sede in Saint-Christophe l'incarico di LIQUIDATORE dell'Associazione asilo nido di Saint-Christophe/Quart/Brissogne;

**DI DARE** ampio mandato al LIQUIDATORE relativamente a tutti gli atti necessari allo scioglimento, tra cui la sottoscrizione dell'atto notarile di devoluzione del bene immobile al Comune di Saint-Christophe ed il trasferimento delle somme monetarie residuali dopo il bilancio finale;

**DI DARE ATTO** che la devoluzione dei beni non può avvenire in presenza di perdite o debiti dell'Ente;

**DI DARE ATTO** che sarà necessario valutare l'esigenza di effettuare una valutazione sull'eventuale autofatturazione in quanto l'attività dell'Associazione ricade nel campo IVA;

#### **Valutazione ai soli fini fiscali del bene immobile**

**DI DETERMINARE**, come stabilito nel Conto del patrimonio che il valore del bene immobile è fissato in € 1.151.233,44 corrispondente al valore catastale;

#### **Atto notarile e passaggio di proprietà bene immobile**

**DI DARE ATTO** della necessità di trasferire la proprietà del bene, censito al catasto al Fg. 34 mappale 597, dall'Associazione Asilo nido al Comune di Saint-Christophe, con trascrizione dell'atto e voltura e successiva variazione catastale dell'intestazione;

**DI DARE ATTO** che, vista la complessità dell'intervento e dei contenuti dell'atto notarile, e rilevato che gli uffici non dispongono delle necessarie competenze in materia, si ritiene indispensabile incaricare un notaio per il rogito;

**DI PRENDERE ATTO** del preventivo del notaio MARZANI Antonio con sede in Aosta ammontante ad € 49.825,00;

**DI INCARICARE** il Segretario ed il Liquidatore, dopo le deliberazioni dei Consigli comunali degli Enti interessati, di affidare l'incarico per il rogito dell'atto notarile al notaio MARZANI Antonio con sede in Aosta;

**DI DARE ATTO** che verrà richiesta, dopo l'affidamento dell'incarico, al notaio una Bozza di atto notarile da stipulare tra l'Associazione Asilo nido e il Comune di Saint-Christophe per la devoluzione del bene, senza pagamento economico, censito al catasto al Fg. 34 mappale 597;

**DI DARE ATTO** che all'atto parteciperà il Liquidatore, in rappresentanza dell'Associazione, designato con la presente deliberazione ed il rappresentante del Comune di Saint-Christophe;

**DI DARE ATTO** che la devoluzione dei beni dell'Associazione al Comune di Saint-Christophe avverrà senza corresponsione di denaro;

**DI DARE ATTO** che, ai soli fini fiscali, al bene viene assegnato il valore di € 1.151.233,44, desumibile dal conto del patrimonio dell'Ente;

**DI DARE ATTO** che all'art. 14 dello Statuto che disciplina le competenze del Presidente è stabilito quanto segue:

#### Articolo 14 Competenze

1. Spetta al Presidente:
  - a) Rappresentare l'Associazione in tutte le sue manifestazioni.
  - b) Convocare e presiedere il Consiglio.

- c) Firmare gli atti dell'Associazione.
- d) Eseguire e fare eseguire le deliberazioni del Consiglio.
- e) Vigilare sull'andamento dell'Associazione e sull'opera del personale.
- f) Agire e resistere in giudizio per conto e nell'interesse dell'Associazione;

**DI DARE ATTO** che il consiglio dell'associazione conferirà al LIQUIDATORE / Presidente dell'Associazione che interverrà nella stipulazione dell'atto quale rappresentante dell'Amministrazione Comunale la facoltà di inserire nell'atto stesso le precisazioni, rettifiche ed aggiunte che il Notaio rogante riterrà necessarie per il perfezionamento dell'atto;

**DI CHIEDERE** al Notaio rogante di inserire il riferimento alla presente deliberazione nell'atto definitivo;

**DI DARE ATTO** che le spese notarili, nessuna esclusa, saranno sostenute interamente dall'Associazione Asilo nido;

**DI DARE ATTO** che a partire dalla data dell'esecutività della deliberazione dell'Associazione Asilo nido che prende atto dello scioglimento l'Associazione, quest'ultima sarà sciolta, pertanto, non sarà più tenuta agli adempimenti burocratici (es. trasparenza, ANAC, performance, ecc.) imposti agli Enti pubblici;

**DI DARE ATTO** che lo scioglimento dell'Associazione avrà efficacia a partire dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio dell'Associazione che darà atto dell'avvenuto scioglimento e dell'avvenuta devoluzione dei beni mobili, immobili e monetari al Comune di Saint-Christophe;

**DI DARE ATTO** che eventuali adempimenti in sospeso, pagamenti, ecc. che siano addebitabili all'Associazione, dopo l'efficacia dello scioglimento saranno automaticamente applicabili al Comune di Saint-Christophe, per i quali utilizzerà le somme vincolate trasferite dall'Associazione stessa;

#### **Convenzione per la gestione e comodato d'uso all'Unité**

**DI RITENERE** necessario approvare successivamente un nuovo comodato d'uso tra il Comune di Saint-Christophe, subentrante all'Associazione, e l'Unité;

**DI DARE ATTO** che, in ogni caso, dall'efficacia dello scioglimento sino all'approvazione del nuovo comodato d'uso il Comune di Saint-Christophe subentra, in tutto e per tutto, negli obblighi stabiliti nel detto comodato in vece dell'Associazione sciolta;

**DATO ATTO** che, comunque, dall'efficacia dello scioglimento nelle more dell'approvazione del nuovo accordo di comodato d'uso tra il Comune di Saint-Christophe, subentrante all'Associazione, e l'Unité, il Comune di Saint-Christophe subentrerà in tutti i compiti che erano in capo all'Associazione;

**DATO ATTO** che l'Associazione con la deliberazione di presa d'atto dello scioglimento presente trasferirà al Comune di Saint-Christophe, che subentrerà in tutti i compiti che erano in capo all'Associazione, la somma finale che verrà esattamente quantificata, oltre a tutti i beni mobili presenti nella struttura asilo nido;

**DI DARE ATTO** che eventuali adempimenti in sospeso, pagamenti, ecc. che siano addebitabili all'Associazione, dopo l'efficacia dello scioglimento saranno automaticamente applicabili al Comune di Saint-Christophe, per i quali utilizzerà le somme vincolate trasferite dall'Associazione stessa;

**DI DARE ATTO** che il liquidatore provvederà alla chiusura del registro IVA;

**DI DARE ATTO** che con atto notarile del notaio MARZANI Antonio con sede in Aosta verrà trasferita la proprietà al Comune di Saint-Christophe con variazione catastale dell'intestatario;

**VISTA** l'agibilità allegata;

**VISTO** l'accatastamento allegato;

**DI TRASMETTE** la presente deliberazione ai Consigli comunali dei Comuni interessati oltre che all'Associazione al fine di procedere con l'iter di scioglimento;

**DI DARE ATTO** che il responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il Segretario comunale;

**DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line al fine di garantire la conoscenza del provvedimento e di confermare che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicità stabiliti dall'articolo 23 del d.lgs. 33/2013, in materia di "Amministrazione trasparente".